



RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

Rifiuti

il decreto legislativo n. 22/1997, in attuazione della direttiva europea 91//156/CEE, ha previsto l'adozione di un sistema di raccolta differenziata idoneo a diminuire il conferimento in discarica favorendo il riciclo dei materiali, il compostaggio della frazione organica ed in conferimento in discarica solo del residuo. Tale decreto, all'art. 18, attribuiva alle Regioni la funzione di provvedere alla regolamentazione della gestione dei rifiuti (con particolare attenzione alla raccolta differenziata), alle Province la cura dell'organizzazione dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'art. 23, ed ai Comuni il compito di stabilire le modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi (artt. 21 e 23). Tale normativa ha trovato conferma nell'art.198 del D.L.G.S. 152/2006 (T.U.A.).

L'art. 205 del D.L.G.S. sopra citato ad oggetto " misure per incrementare la raccolta differenziata" al comma 1 detta delle percentuali minime di raccolta differenziata da raggiungere obbligatoriamente. Attualmente la percentuale da garantire corrisponde al 65%.

Sul territorio comunale tale risultato è ancora lontano, pertanto l'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta n. 35 in data 21/03/2013 ha approvato un programma di azioni volte alla riduzione e prevenzione nella produzione di rifiuti consistenti in

- Incrementare la buona pratica del compostaggio domestico con acquisto di 200 compostiere (vedasi determinazione dirigenziale n.284/2013);
- Attivazione di un sistema di raccolta stradale degli oli domestici esausti, stipulando apposita convenzione con trasportatori autorizzati al fine di posizionare idonei contenitori sul territorio ed organizzare il servizio di raccolta (vedasi determinazione dirigenziale n.448/2013);
- Attivare la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta (vedasi determinazione dirigenziale n.715/2013). L'appalto del servizio è stato affidato in via definitiva alla ditta Ideal Service società cooperativa con sede in Pesian di Prato (UD) (vedasi determinazione dirigenziale n.903/2013). Il nuovo sistema entrerà in vigore a partire dal 10 febbraio 2013".
- Prevedere idonea campagna di comunicazione al fine di diffondere a cittadini, imprese e turisti le nuove modalità di raccolta. A tal fine, in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio, si sono svolte a far data dal 05 dicembre 2013 degli incontri informativi che proseguiranno anche nella prima settimana del mese di gennaio p.v.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

In data 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 59/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazioni unica ambientale AUA in relazione a uno o più procedimenti in materia ambientale delle categorie che lo stesso D.P.R. definisce all'articolo 3 e qui di seguito indicati:



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Servizi alle Imprese e al Territorio
Ufficio Demanio Ambiente e Patrimonio

1. autorizzazione agli scarichi idrici;
2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. comunicazione o nulla osta in materia di acustica;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fra questi i nn. 1,3,6 e 7 sono di competenza provinciale, i nn. 2 e 5 di competenza comunale e il n.4, relativo alle emissioni in atmosfera in regime autorizzativo semplificato (n. 4), probabilmente di competenza comunale per estensione dell'attuale disciplina definita dalla Regione Liguria (vedi nota Regione Liguria prot. PG/2013/108389 del 3 luglio 2013).

In ogni caso la nuova normativa prevede che un soggetto che richieda una o più delle autorizzazioni, ovvero debba presentare comunicazione od ottenere un nulla osta dall'Autorità in riferimento ai procedimenti elencati, debba rivolgersi al SUAP, trasmettendo solo in via telematica (D.P.R. 160/2010) l'istanza allo Sportello unico delle imprese presso il Comune corredata degli allegati, inviati anch'essi telematicamente.

L'Autorità competente al rilascio dell'AUA viene indicata nella Provincia, alla quale il SUAP deve trasmettere *immediatamente* dopo il ricevimento, l'istanza presentata. L'istanza, oltre che alla Provincia, deve essere inviata anche alle altre Amministrazioni e soggetti coinvolti.

Il procedimento è articolato e prevede una fase di verifica formale (SUAP) e di merito (Provincia o altre Amministrazioni o Uffici competenti), lo svolgimento del procedimento in 90 giorni (con o senza Conferenza dei Servizi) o in 120 giorni (con Conferenza dei Servizi), la formazione di un provvedimento unico da parte della Provincia di rilascio, rinnovo o modifica dell'Autorizzazione unica ambientale che viene trasmesso al SUAP che, a sua volta, rilascia il titolo al richiedente mediante un provvedimento nel quale confluisce l'Autorizzazione unica ambientale.

In attesa che la Regione definisca esplicitamente la ripartizione fra Comune e Provincia per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione generale, si ritiene necessario, allo stato attuale della normativa, individuare criteri uniformi per procedere.

Le fasi dovrebbero essere le seguenti:

- trasmissione dell'istanza al SUAP;
- trasmissione "immediata" alla Provincia e agli altri soggetti interessati;
- verifica formale (SUAP) e di merito (Provincia e/o soggetti competenti);
- avvio procedimento da parte del SUAP con l'indicazione del responsabile SUAP del procedimento e durata del procedimento
- comunicazione della Provincia al SUAP del responsabile del procedimento in seno alla Provincia e indicazione dei referenti per materia (interni ed, eventualmente, esterni); contestuale richiesta, se del caso, di indizione della Conferenza di Servizi; tali informazioni saranno comunicate al richiedente da parte del SUAP;
- istruttoria;
- adozione dell'AUA da parte della Provincia di Genova;



Comune di Lavagna
 Provincia di Genova
Servizi alle Imprese e al Territorio
 Ufficio Demanio Ambiente e Patrimonio

- adozione del “titolo” da parte del SUAP.

Questi

Il SUAP è sempre la struttura che riceve l’istanza. Istanze non inoltrate attraverso il SUAP non sono ricevibili.

Non è necessario il rilascio dell’AUA solo se l’istanza riguarda le autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera attualizzate dalla comunicazione di adesione e/o la comunicazione ai sensi dell’articolo 216 del D. Lgs. 152/2006 e/o la comunicazione ai sensi dell’articolo 8 della legge 447/1995 e/o comunicazione riutilizzo agronomico dei reflui e residui dei frantoi oleari e dell’attività di allevamento (articolo 3 comma 3 e articolo 7 del D.P.R. 59/2013).

È possibile che l’AUA debba essere adottata dal Comune nel caso in cui l’istanza sia riferibile alla sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le quali la Regione ha già definito la competenza del Comune anche qualora il provvedimento ricada nell’applicazione dell’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006.

Al di fuori di tale caso, peraltro da verificare, l’AUA viene adottata dalla Provincia.

La Provincia, il Comune e la Regione mantengono la competenza istruttoria secondo l’attribuzione di funzioni dettata dalle norme di settore statali e regionali.

Campo	Tipo di autorizzazione	Destinatari: documentazione istanza che deve essere inoltrata dal SUAP			AUA (Autorità competente)	Titolo SUAP
		Provincia	Comune	Altri		
Emissioni	Generali semplificate (articolo 272 disciplina Regione)	no	si	-	no sì, se richiesta (Comune)	no sì (AUA)
	Generali ordinarie (articolo 269 disciplina Regione)	no	si	ASL	si (Comune)	si
	Generali semplificate (articolo 272 disciplina Stato) *	si	no	-	no sì, se richiesta (Provincia)	no sì (AUA)
	Generali ordinarie (articolo 269 disciplina Stato) *	si	si	ASL	si (Provincia)	si
	Ordinarie art. 269	si	si	ASL	si (Provincia)	si
Scandii	Produttivi in c.i.s. e pubblica fognatura	si	no	ASL (nuovi c.i.s. e Gestore (nuovi p.f.))	si (Provincia)	si
	Comunicazione utilizzo agronomico reflui dei frantoi oleari	no	si	-	no sì, se richiesta (Provincia)	no sì (AUA)
Rumore	Comunicazione utilizzo agronomico reflui da allevamento	no	no	Regione	no sì, se richiesta (Provincia)	no sì (AUA)
	Nulla osta acustico	si	si	-	si (Provincia)	si
Rifiuti	Comunicazione ex art. 216	no	si	-	no	no
	Utilizzo langhi in agricoltura	si	no	-	si, se richiesta (Provincia) no (sostituita da iscrizione) si (Provincia)	si (AUA) no (iscrizione) si

(*) Si tratta delle autorizzazioni generali ai sensi dell’articolo 272 della parte V del D. Lgs. 152/2006 disciplinate dallo Stato con il D.P.R. 59/2013 non ancora disciplinate dalla Regione.